



COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE

Ufficio Segreteria

Provincia Ancona – C.so Barchiesi 22 - Tel. 0731/617003 Fax 0731/617005

e-mail: comune.belvedereostrense@regione.marche.it

Codice Fiscale e P.Iva 00185520426

Prot. 2630

All'UTG – Prefettura di Ancona:

PEC: protocollo.prefan@pec.interno.it;

Al Comando Stazione Carabinieri di Belvedere Ostrense

PEC: tan28279@pec.carabinieri.it

Al Comando Polizia Locale dell'Unione dei Comuni
di Belvedere Ostrense, Morro d'Alba e San Marcello


Email: [vigiliurbani.belvedereostrense@regione.marche.it](mailto:vigliurbani.belvedereostrense@regione.marche.it)

Oggetto: Trasmissione ordinanza sindacale.

Allegata alla presente si trasmette, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 04/05/2020, avente ad oggetto "Misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la chiusura del parco pubblico".

Distinti saluti.

Belvedere Ostrense, 04/05/2020



Il Responsabile del Servizio
Maria Grazia Ragaglia



COMUNE DI BELVEDERE OSTRENSE

PROVINCIA DI ANCONA

Emergenza sanitaria COVID-19 (Coronavirus)

Prot. n. 2629

ORDINANZA n. 10 del 04/05/2020

OGGETTO: Misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da covid 19. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art 32, comma 3 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni riguardanti la chiusura del parco pubblico.

IL SINDACO

VISTO l'articolo 32 della Costituzione;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO il D. L. 25 marzo 2020 n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare gli artt. 1 e 3 C2;

VISTI i DPCM del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e dell'1 aprile 2020;

PRESO ATTO:

- della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'andamento dei casi e dei decessi nelle varie regioni d'Italia;

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020;

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 applicabile sull'intero territorio nazionale pubblicato in G.U. n.108 del 27-4-2020;

VISTO in particolare l'art. 1 comma 1 lettere d) ed e) del predetto DPCM che prescrivono rispettivamente «è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati» e «l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d) nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse»;

PRESO ATTO dell'avvio della "fase 2" da parte del Governo, pur ritenendosi primaria l'esigenza di contenere la diffusione dell'epidemia quanto più possibile e di dettare misure a tutela della salute pubblica locale;

DATO ATTO

che l'attrattiva naturalistica del verde pubblico possa indurre un numero rilevante di persone a scegliere contemporaneamente quei luoghi, piuttosto che altre aree disponibili, per camminate e passeggiate ed esista quindi un rischio significativo e ragionevolmente prevedibile in quei luoghi di un'eccessiva concentrazione di persone, tanto più nel primo periodo di riapertura, quando più forte è la spinta ad uscire dopo un lungo periodo di pesanti limitazioni;

che la riapertura della circolazione in tutto il territorio comunale dei parchi renderebbe assai difficoltoso il monitoraggio e la vigilanza al fine di prevenire e disperdere possibili assembramenti;

CONSIDERATO che, al fine di scongiurare una vanificazione degli importanti risultati raggiunti attraverso il distanziamento sociale e il significativo rispetto del divieto di assembramento, non appare allo stato possibile garantire presso i parchi e giardini pubblici il rispetto delle condizioni previste dalle citate lettere d) ed e) del sopradetto D.P.C.M. da ultimo emanato, con evidenti rischi per la salute pubblica;

CONSIDERATO ALTRESÌ che tale chiusura verrà limitata nel tempo a far data dal 04/05/2020 fino al 17/05/2020, periodo di efficacia del D.P.C.M. del 26/04/2020;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;

VISTO il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 4 C1 e C3 del D. L. 25 marzo 2020, n 19;

ORDINA

- La chiusura al pubblico del parco pubblico, a far data dal 04/05/2020 al 17/05/2020.
- La pubblicazione della presente Ordinanza e la sua diffusione alla popolazione anche mediante affissione ove possibile nei luoghi in contesto.

AVVERTE che il mancato rispetto degli obblighi previsti dalla presente Ordinanza comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

La presente Ordinanza potrà essere aggiornata ove si rendesse necessario a seguito della valutazione circa la situazione locale.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 dalla notificazione del provvedimento. La Polizia Locale e le forze di polizia sono incaricate del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga trasmessa a:

Prefettura di Ancona;

Comando Stazione Carabinieri – Belvedere Ostrense;

Comando Polizia Municipale dell'Unione dei Comuni – Corso G. Matteotti n. 24 San Marcello;

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio Comunale e sito internet istituzionale al fine di darne massima diffusione.

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR delle Marche entro 60 giorni oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Belvedere Ostrense, 04/05/2020



Il Sindaco
Avv. Sara Ubertini